



Modello di organizzazione, gestione e controllo
ex D.Lgs. 231/2001
adottato da ATP ESERCIZIO S. r. l.

Allegato n. 5
Regolamento dell'organismo di vigilanza

Articolo 1.- Scopo ed ambito di applicazione

- 1.1.-** È istituito presso ATP Esercizio S.r.l. un organo con funzioni di vigilanza e controllo (di seguito "Organismo di Vigilanza") sul funzionamento, sull'efficacia, sull'adeguatezza – anche sotto il profilo dell'aggiornamento - e sull'osservanza del modello di organizzazione e gestione (di seguito il "Modello") adottato dalla Società con delibera del Consiglio di Amministrazione del 8 febbraio 2019, e successivamente modificato ed integrato, in applicazione delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231, recante "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della L. n. 300/2000" (di seguito, il "Decreto").
- 1.2.-** Il presente regolamento è predisposto dalla Società al fine di disciplinare l'organizzazione e il funzionamento dell'Organismo di Vigilanza, individuando, con particolare riferimento ai poteri, ai compiti ed alle responsabilità allo stesso attribuiti.

Articolo 2.- Nomina e composizione

- 2.1.-** L'Organismo di Vigilanza ha natura collegiale. Il Consiglio di Amministrazione stabilisce il numero dei componenti, individua il Presidente e provvede alla loro nomina con delibera presa a maggioranza assoluta.
- 2.2.-** I componenti l'Organismo di Vigilanza possono essere nominati tra soggetti esterni alla Società, e/o tra dipendenti o componenti dei suoi organi di amministrazione e controllo.
- 2.3.-** Al fine di garantire l'efficace e costante attuazione del Modello, nonché la continuità d'azione, la durata dell'incarico è fissata in anni tre, eventualmente rinnovabili per una sola volta con provvedimento del Legale Rappresentante. In ogni caso, i componenti rimangono in carica fino alla nomina del successore

Articolo 3.- Requisiti di professionalità e di onorabilità

- 3.1.-** I componenti dell'Organismo di Vigilanza vengono scelti tra persone che:
- a) abbiano maturato una esperienza complessiva in materie di competenza dell'Organismo di Vigilanza.
- Di almeno un triennio attraverso:
 - attività di insegnamento universitario;
 - esercizio della professione di avvocato, di dottore commercialista o di magistrato;
 - dirigenza presso enti/amministrazioni pubblici o privati di dimensioni comparabili a quelle della Società
 - oppure
 - Di almeno un quinquennio attraverso esperienza lavorativa continuativa in materia contabile, organizzativa, di controllo interno in favore di enti/amministrazioni pubblici o privati di dimensioni comparabili a quelle della Società.
- b) Abbiano un profilo etico di indiscutibile valore
- 3.2.-** Al fine di garantire l'autonomia e l'indipendenza dell'Organismo, deve essere nominato almeno un membro esterno.

Articolo 4.- Cause di ineleggibilità e incompatibilità

- 4.1.-** La carica di componente dell'Organismo di Vigilanza non può essere ricoperta da coloro che,
- salvi gli effetti della riabilitazione, sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria,
 - sono stati condannati con sentenza irrevocabile per un qualsiasi reato, oppure siano stati radiati da albi professionali per motivi disciplinari.

- 4.2.-** Il Consiglio di Amministrazione può sospendere dalla carica colui che sia incorso in una sentenza di condanna non irrevocabile per un qualsiasi reato.
- 4.3.-** Non possono essere nominati componenti dell'Organismo di Vigilanza coloro che:
- a) si trovino in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile;
 - b) siano amministratori delegati o membri del comitato esecutivo della Società o di una società controllante;
 - c) svolgano funzioni di direzione o siano dirigenti presso la Società o una società controllante e detengano il potere di assumere decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione e sulle prospettive future della Società;
 - d) siano il coniuge, il convivente, un parente entro il quarto grado o un affine entro il secondo grado di uno qualunque dei soggetti di cui ai punti b) e c) precedenti;
 - e) abbiano rapporti professionali o commerciali o di affari con uno qualunque dei soggetti di cui ai punti da b) a d) precedenti.

Articolo 5.- Cessazione dall'incarico

- 5.1.-** La cessazione dall'incarico di componente dell'Organismo di Vigilanza può avvenire, oltre che per morte o scadenza, per:
- dimissioni mediante comunicazione scritta fatta pervenire al Presidente del Consiglio di Amministrazione con un preavviso di almeno tre mesi;
 - revoca per giusta causa;
 - decadenza per sopravvenuta carenza dei requisiti previsti per l'assunzione della carica, ovvero per il sopraggiungere di una causa di ineleggibilità o di incompatibilità.
- 1.1.-** La revoca compete al Consiglio di Amministrazione, che delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti, anche su segnalazione del Presidente o di altro componente l'Organismo di Vigilanza, e con l'astensione obbligatoria del/dei consigliere/i che fosse/ro oggetto del provvedimento di revoca.
- 1.2.-** Per giusta causa di revoca deve intendersi, in via non esaustiva:
- prolungata inattività desumibile, ad esempio, dalla mancanza di riunioni dell'Organismo di Vigilanza per almeno 12 mesi;
 - una grave infermità che renda il componente dell'Organismo di Vigilanza inidoneo a svolgere le proprie funzioni di vigilanza, o un'infermità che, comunque, comporti la sua assenza dal luogo di lavoro per un periodo superiore a sei mesi;
 - grave negligenza nell'espletamento dei compiti connessi all'incarico;
 - conflitto di interessi permanente;
 - grave e reiterata violazione degli obblighi di riservatezza previsti dal presente regolamento;
 - assenza ingiustificata per almeno due volte consecutive alle riunioni dell'Organismo di Vigilanza.
- 1.3.-** Il Consiglio di Amministrazione provvede, alla prima occasione utile, alla nomina dei sostituti dei componenti revocati, decaduti o dimissionari, i quali scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina. In caso di cessazione dall'incarico del Presidente, il nuovo Presidente viene nominato tra i componenti a maggioranza assoluta dei medesimi.
- 1.4.-** Se viene meno la maggioranza dei componenti l'Organismo di Vigilanza, esso decade e il Consiglio di Amministrazione provvede senza indugio alla sua sostituzione.

Articolo 2.- Obblighi e competenze

- 2.1.-** L'Organismo di Vigilanza vigila sull'osservanza, sull'efficacia e sull'aggiornamento del Modello, ispirandosi a principi di autonomia, indipendenza e continuità di azione.
- 2.2.-** A tal proposito esso:
- propone al consiglio di Amministrazione le modifiche e le integrazioni ritenute necessarie od opportune, previo eventuale concerto con le funzioni aziendali interessate;
 - informa il Consiglio di Amministrazione ed il collegio sindacale sull'attività svolta con periodicità almeno semestrale, nonché ogni qual volta ne ravvisi la necessità e/o opportunità. In casi di urgenza, può investire i rispettivi presidenti e/o l'amministratore delegato competente;
 - promuove, di concerto con le funzioni aziendali a ciò preposte, programmi di formazione/informazione e comunicazione rivolti ai dipendenti della Società ed eventualmente di società controllate;
 - predispone strumenti utili a ricevere flussi informativi da parte delle diverse funzioni aziendali, secondo quanto al riguardo previsto dal Modello;
 - propone alle funzioni aziendali competenti l'irrogazione di sanzioni disciplinari previste nel Modello.
- 2.3.-** I componenti dell'Organismo di Vigilanza assicurano la riservatezza delle informazioni di cui vengano in possesso, con particolare riferimento alle segnalazioni di presunte violazioni del Modello e si astengono dal farne.

Articolo 3.- Poteri

- 3.1.-** Per esercitare efficacemente le proprie competenze l'Organismo di Vigilanza dispone:
- del pieno accesso a tutti i documenti e le informazioni aziendali;
 - di mezzi e risorse adeguati. A tal fine il Consiglio di Amministrazione della Società stanziava un fondo per le spese che l'Organismo di Vigilanza sostiene nell'esercizio delle sue funzioni.
 - può avvalersi, sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità, dell'ausilio di tutte le strutture della Società ovvero di consulenti esterni.

Articolo 5.- Collaboratori interni ed esterni

- 5.1.-** L'Organismo di Vigilanza può avvalersi di collaboratori, anche esterni, rimanendo sempre direttamente responsabile dell'esatto adempimento dei propri obblighi.
- 5.2.-** Ai collaboratori è richiesto il rispetto dei medesimi obblighi di riservatezza previsti per i componenti dell'Organismo di Vigilanza, nonché la sussistenza dei relativi requisiti di onorabilità e l'assenza delle relative cause di ineleggibilità e incompatibilità..

Articolo 6.- Riunioni

- 6.1.-** L'Organismo di Vigilanza si riunisce almeno una volta ogni 6 mesi e, comunque, ogni qual volta sia ritenuto opportuno dal Presidente, ovvero ne faccia richiesta scritta al Presidente almeno un componente.
- 6.2.-** Le riunioni sono convocate dal Presidente con avviso contenente il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco degli argomenti da trattare, anche a mezzo telefax o posta elettronica, almeno 5 giorni prima della data stabilita per la riunione, o, in caso di urgenza, almeno 1 giorno



prima di tale data. Per ogni argomento da trattare il Presidente mette a disposizione degli altri componenti la relativa documentazione, ove disponibile con anticipo rispetto alla riunione.

- 6.3.-** In caso di inerzia del Presidente, la convocazione può essere richiesta da ciascun componente ad un amministratore delegato della Società o al Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale provvede secondo le regole previste dal presente regolamento entro 3 giorni. L'inerzia del Presidente dell'Organismo di Vigilanza viene valutata dal Consiglio di Amministrazione ai fini dell'eventuale revoca.
- 6.4.-** I componenti che non possono partecipare alle riunioni ne danno notizia tempestivamente al Presidente. In caso di assenza del Presidente la riunione è presieduta dal componente più anziano di età.
- 6.5.-** Si intende in ogni caso validamente costituita la riunione alla quale, pur in assenza di formale convocazione, partecipino tutti i componenti dell'Organismo di Vigilanza dichiarandosi adeguatamente informati sugli argomenti all'ordine del giorno.
- 6.6.-** Il Presidente sovrintende allo svolgimento delle riunioni ed ha facoltà di designare un segretario anche tra soggetti esterni all'Organismo di Vigilanza.
- 6.7.-** Alle riunioni dell'Organismo di Vigilanza possono essere chiamati a partecipare, senza diritto di voto, amministratori, sindaci e dipendenti della Società, nonché soggetti esterni, qualora la loro presenza sia ritenuta dal Presidente utile allo svolgimento dei lavori.
- 6.8.-** L'Organismo di Vigilanza può riunirsi per videoconferenza e/o per teleconferenza, a condizione che sia garantita l'esatta identificazione dei partecipanti da parte del Presidente, la possibilità per ciascun partecipante, in tempo reale, di seguire la discussione e di intervenire alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché di ricevere o trasmettere documentazione. L'adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario.
- 6.9.-** Per la validità delle deliberazioni dell'Organismo di Vigilanza è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti in carica.
- 6.10.-** Le deliberazioni dell'Organismo di Vigilanza sono adottate a maggioranza assoluta dei componenti presenti. Ciascun componente ha diritto ad un voto e, in caso di parità, prevale il voto di chi presiede.
- 6.11.-** Ciascun componente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del suo eventuale dissenso.
- 6.12.-** Il componente dell'Organismo di Vigilanza che sia occasionalmente portatore di un interesse personale, deve darne comunicazione agli altri componenti i quali valutano se possa o meno partecipare alla riunione.
- 6.13.-** Qualora la maggioranza dei componenti sia occasionalmente portatrice del medesimo interesse personale, il Presidente rappresenta la situazione all'attenzione al Consiglio di Amministrazione per l'adozione degli opportuni provvedimenti.
- 6.14.-** Delle riunioni dell'Organismo di Vigilanza deve redigersi un verbale a cura del segretario, trascritto in un apposito libro conservato a cura dell'Organismo di Vigilanza, e sottoscritto da tutti i partecipanti.

Articolo 7.- Modifiche del regolamento

- 7.1.-** Eventuali modifiche al presente regolamento possono essere apportate unicamente a mezzo di delibere adottate dal Consiglio di Amministrazione anche su proposta dell'Organismo di Vigilanza.